

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE - SDA AN

Oggetto: Regolamento (UE) 1308/2013. DM n. 3893 del 04/04/2019 e smi. DGR n. 1186 del 11/10/2021. DDPF 366/PSD del 11/10/2021 - Bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, campagna 2021/2022. Variazioni progettuali: adeguamento al DM 01/06/2022 n. 0246465 e al DD 08/06/2022 n. 0258544.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di adeguare a quanto disposto dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 01/06/2022 n. 0246465 e dal decreto direttoriale 08/06/2022 n. 0258544, il bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi della campagna 2021/2022, di cui al DDPF 366/PSD del 11/10/2021, prevedendo, per la sola annualità 2021/2022, due ulteriori tipologie di variazioni progettuali:
  - a) *variazioni che riducono i costi totali del progetto ammesso limitatamente alle iniziative di promozione nei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina;*
  - b) *variazioni straordinarie del progetto ammesso che prevedono la modifica di uno o più Paesi target Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina;*
2. di stabilire che le istanze delle variazioni di cui al punto precedente debbano essere presentate, tramite Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), ai sensi del bando e nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - per le *variazioni che riducono i costi totali del progetto ammesso limitatamente alle iniziative di promozione nei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina*, mediante Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, entro il termine perentorio dell'**08 luglio 2022**;
  - per le *variazioni straordinarie che prevedano la modifica di uno o più Paesi target Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina* mediante Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, entro il termine perentorio del **30 settembre 2022**;
3. di stabilire che le variazioni progettuali di cui alla lettera a):
  - non possono modificare le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione



previste dal bando regionale, ad eccezione di quelle relative all'importo minimo di contributo per Paese terzo o Area geografica omogenea e contributo minimo e spesa minima rendicontata per soggetto partecipante, come specificato nel documento istruttorio;

- possono prevedere l'eliminazione di uno o più dei Paesi target Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, anche nel caso di progetto destinato unicamente ad uno o più di tali Paesi target; in tali casi sono fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione della richiesta;
4. di stabilire che le variazioni progettuali di cui alla lettera b):
- possono prevedere lo spostamento di risorse destinate ad uno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato è destinato, nel rispetto delle condizioni precisate all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del decreto ministeriale 01/08/2022 n. 0246465, come specificato nel documento istruttorio;
  - non possono modificare l'importo complessivo del contributo ammesso, la percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno e le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione presentati, ad eccezione delle condizioni relative all'importo minimo di contributo per Paese terzo o Area geografica omogenea e contributo minimo e spesa minima rendicontata per soggetto partecipante, come descritto nel documento istruttorio;
5. di disporre che, ove il soggetto beneficiario intenda richiedere entrambe le tipologie di variazione, quella che prevede la modifica di uno o più Paesi target Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina deve essere presentata successivamente alla variante in riduzione, come previsto all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale 01/06/2022 n. 0246465;
6. di dare atto che, in attuazione dell'articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale 01/06/2022 n. 0246465, entrambe le tipologie di variazione di cui ai punti precedenti, non sono considerate ai fini della determinazione del numero massimo di varianti stabilito al paragrafo 6.3 *Variazioni progettuali* del bando;
7. di prevedere, per entrambe le tipologie di variazione progettuale, la valutazione venga effettuata dal Comitato di cui al DDS n. 236/AGM del 31 maggio 2022 entro 60 giorni dalla ricezione della domanda; nel caso di accoglimento al beneficiario e ad Organismo Pagatore AGEA (OP AGEA) è inviata la relativa comunicazione. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza si intende respinta;
8. di integrare, in conseguenza ai punti precedenti, i paragrafi 5.5.1 *Requisiti del soggetto proponente*, 5.1.2 *Requisiti del progetto*, 5.4.1 *Entità dell'aiuto*, 6.3 *Variazioni progettuali* e 6.3.1 *Presentazione delle domande di variazione progettuale* del bando di cui al DDPF 366/PSD del 11/10/2021 con le previsioni relative alle nuove tipologie di variazione



progettuale - lettere a) e b) di cui ai punti precedenti;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Regione Utile all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente  
*(Roberto Luciani)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 3893 del 04/04/2019 (OCM vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 360369 del 06/08/2021 (OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893);
- Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale per la Promozione della qualità agroalimentare e dell’Ippica n. 376627 del 26 agosto 2021 (OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2021/2022. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 04 aprile 2019);
- Decreto del Direttore Generale Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, Direzione generale per la Promozione della qualità agroalimentare e dell’Ippica n. 513885 del 7 ottobre 2021, recante rettifiche al decreto direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 01/06/2022 prot. n.0246465: OCM VINO, misura “Promozione nei Paesi terzi” – Deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, per contrastare le turbative di mercato causate dalla crisi internazionale conseguente all’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia e alle misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 praticate dalla Repubblica Popolare Cinese;
- Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica – Direzione generale per la promozione qualità agroalimentare e dell’Ippica del 08/06/2022 prot. n. 0258544 avente ad oggetto l’attuazione del Decreto ministeriale n. 01/06/2022 prot. n. 0246465;
- DGR n. 1186 del 11/10/2021 avente ad oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 45 comma 1 lettera b). Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 3893/2019 e successive modifiche e integrazioni Disposizioni regionali di attuazione della misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, ai fini dell’emanazione del bando regionale per la campagna 2021/2022;
- DDPF n. 366/PSD del 11/10/2021: Reg (UE) 1308/13. DM n. 3893 del 04/04/2019, DM 360369 del 06-08-2021. DGR n. 1186 del 11/10/2021. Bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2021/2022;



- DDPF n. 471/PSD del 16/11/2021: Reg (UE) 1308/13. DM n. 3893 del 04/04/2019, DM 360369 del 06-08-2021. DGR n. 1186 del 11/10/2021. DDPF 366 del 16/11/2021 - Bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2021/2022, proroga termini di scadenza presentazione domande di aiuto;
- DDPF n. 504/PSD del 20/12/2022: Reg (UE) 1308/13. DM n. 3893 del 04/04/2019, DM 360369 del 06-08-2021. DGR n. 1186 del 11/10/2021. Bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2021/2022. Approvazione graduatoria progetti ammissibili a contributo;
- DDS n. 23/AGM del 14/02/2022: Reg (UE) 1308/13. DM n. 3893 del 04/04/2019, DM 360369 del 06-08-2021. DGR n. 1186 del 11/10/2021. Bando regionale di attuazione della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi – Approvazione graduatoria definitiva progetti idonei a seguito dell’esito dei controlli precontrattuali da parte di Agea. Campagna 2021/2022;
- DDS n. 236/AGM del 31 maggio 2022: Regolamento (UE) n.1308/2013, art. 45 c.1 lett. b). Decreto MIPAAF n. 3893 del 04/04/2019 e smi, art 12. Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi. Adeguamento del decreto n. 374/PSD del 14/10/2021 di nomina componenti Comitato di valutazione regionale dei progetti per la campagna 2021/2022 e successive alla legge regionale n.18/2021 e atti conseguenti.

#### Motivazione

Con il DDPF n. 366/PSD del 11/10/2021 è stato approvato il bando della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM vitivinicolo per la campagna 2021/2022 e con con successivo DDPF n. 471/PSD del 16/11/2021 è stata prevista una proroga per la presentazione delle domande.

Il paragrafo 6.3 del bando *Variazioni progettuali* contiene la disciplina delle variazioni progettuali, definita sulla base di quanto stabilito dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893, come modificato da decreto ministeriale 6 agosto 2021 n. 360369, e dal decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali n. 376627 del 26 agosto 2021.

Il decreto del Ministro delle Politiche agricola alimentari e forestali 01/06/2022 n. 246465 ha introdotto modifiche al decreto ministeriale n. 3893/2019 finalizzate a contrastare le turbative di mercato causate dalla crisi internazionale conseguente all’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia e alle misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 praticate dalla Repubblica Popolare Cinese.

Il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica – Direzione generale per la promozione qualità agroalimentare e dell’Ippica del 08/06/2022 prot. n. 0258544 dispone norme di dettaglio in ordine alla presentazione delle istanze di variazione e approva la modulistica per le specifiche tipologie previste.

Nello specifico, per le domande della sola annualità 2021/2022, il DM introduce due ulteriori



tipologie di variazione progettuale:

- a) *variazione che riduce i costi totali del progetto limitatamente alle iniziative di promozione nei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina*, prevista all'art. 1 del DM, ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta;
- b) *variazioni straordinarie che prevedono la modifica di uno o più Paesi target limitatamente a Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina*, prevista all'art. 3 del DM.

Per quanto attiene alla tipologia a) di variazione (*variazione che riduce i costi totali del progetto limitatamente alle iniziative di promozione nei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina*), si dispone che debba essere richiesta mediante l'allegato A del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, entro il termine perentorio dell'**08 luglio 2022**, tramite Sistema informativo Agricolo regionale (SIAR). Le istanze pervenute dopo tale termine sono rigettate, come previsto all'articolo 1 comma 2 del DM 0246465/2022.

La valutazione delle istanze è effettuata dal Comitato di cui al DDS n. 236/AGM del 31 maggio 2022 entro 60 giorni dalla ricezione della domanda; nel caso di accoglimento al beneficiario e ad Organismo Pagatore AGEA (OP AGEA) è inviata la relativa comunicazione. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza si intende respinta.

Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte della Regione.

La variante non può modificare le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione previste dal bando regionale, ad eccezione di quella relativa all'importo minimo di contributo per Paese indicato in relazione agli investimenti destinati ai Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, come descritto nei punti successivi.

La variante può prevedere, esclusivamente per ciascuno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e dell'Area geografica omogenea Area Europa extra UE orientale, solo con riferimento al Paese terzo Ucraina, un contributo minimo, per Paese terzo o Area geografica omogenea, inferiore agli importi minimi indicati nel paragrafo 5.4.1 *Entità dell'aiuto* del bando regionale, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta (deroga articolo 13, comma 7, DM n. 3893/2019, come modificato DM n. 360369/2021)

I soggetti partecipanti possono prevedere un contributo minimo per ciascuno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina inferiore a € 5.000,00 e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori € 3.500,00, limiti minimi rispettivamente stabiliti al paragrafo 5.1.1 *Requisiti del soggetto proponente* e paragrafo 5.1.2 *Requisiti del progetto* (deroga articolo 5, commi 7 e 8 del decreto direttoriale n. 376627/2021).

La variante può prevedere la riduzione del numero di operazioni previste ed approvate o la loro eliminazione, parziale o totale, nei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e



Ucraina, ferme restando le attività previste in eventuali altri Paesi terzi coinvolti nel progetto approvato dalla Regione, può prevedere l'eliminazione di uno o più dei Paesi target Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, anche nel caso di progetto destinato unicamente ad uno o più di tali Paesi target; sono fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta (deroga articolo 15, comma 4, DM n. 3893/2019).

Qualora il progetto sia destinato unicamente ad uno o più dei Paesi target Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, è possibile richiedere l'eliminazione di tutte le attività programmate, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.

La variante può, infine, modificare le condizioni che hanno determinato il punteggio di priorità (di cui al paragrafo 5.5.1 *Criteri di priorità per la selezione dei progetti* del bando), ma solo nel caso in cui ciò non incida sulla finanziabilità della domanda nell'ambito della graduatoria approvata con DDPF n. 504/PSD del 20/12/2021 e smi.

Per quanto attiene alla tipologia di variazione progettuale di cui alla lettera b) (*variazioni straordinarie che prevedono la modifica di uno o più Paesi target Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina*), si dispone che debba essere richiesta entro il **30 settembre 2022** mediante l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, tramite SIAR. Le istanze inviate dopo tale termine sono rigettate come previsto all'articolo 2 comma 7 del DM n. 0246465/2022.

La valutazione, anche in tale ipotesi, è effettuata dal Comitato di cui al DDS n. 236/AGM del 31 maggio 2022 entro 60 giorni dalla ricezione della domanda; nel caso di accoglimento al beneficiario e ad Organismo Pagatore AGEA (OP AGEA) è inviata la relativa comunicazione. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza si intende respinta.

Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione straordinaria e saranno riconosciute solo in caso di accoglimento della stessa da parte della Regione.

La variazione straordinaria consiste nello spostamento, parziale o totale, delle risorse destinate ad uno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina verso gli altri Paesi target già previsti dal progetto di promozione approvato. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. Nello spostamento di risorse tra Paesi è facoltà del soggetto beneficiario proporre attività diverse rispetto a quelle approvate, nel rispetto delle condizioni precisate all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del decreto ministeriale n. 0246465 del 01/08/2022 e qui richiamate.

In particolare, non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del paragrafo 5.1.1 *Requisiti del soggetto proponente* del bando; analogamente nel caso di soggetti beneficiari di cui alle lett. h) i) e j) del richiamato paragrafo, non è consentito alcuno



spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo da parte di ciascun soggetto partecipante.

Con la variazione straordinaria non si può modificare l'importo complessivo del contributo ammesso, la percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno e le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione presentati; fanno eccezione le condizioni relative all'importo minimo di contributo richiesto per Paese terzo e di contributo minimo e di spesa minima rendicontata per soggetto partecipante, come descritto nei punti seguenti.

Così, qualora lo spostamento, parziale o totale, delle risorse del progetto riguardi uno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, il contributo minimo per Paese terzo o Area geografica omogenea, può essere inferiore al valore indicato al paragrafo 5.4.1 *Entità dell'aiuto* del bando.

Non è richiesto, altresì, il contributo minimo di € 5.000,00 per partecipante per ciascuno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina (paragr. 5.1.1 *Requisiti del soggetto proponente*); inoltre le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a € 3.500,00 per soggetto partecipante (paragrafo 5.1.2 *Requisiti del progetto*).

La variazione straordinaria può, infine, modificare le condizioni che hanno determinato il punteggio di priorità (di cui al paragrafo 5.5.1 *Criteri di priorità per la selezione dei progetti* del bando), ma solo nel caso in cui ciò non incida sulla finanziabilità della domanda nell'ambito della graduatoria approvata con DDPF n. 504/PSD del 20/12/2021 e smi.

In applicazione dell'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 0246465 del 01/06/2022, si dispone che, ove il soggetto beneficiario intenda richiedere entrambe le tipologie di variazione, quella che prevede la modifica di uno o più Paesi target Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina deve essere presentata successivamente alla variante in riduzione.

Si dà atto infine che, in attuazione dell'articolo 3 comma 2 del richiamato decreto ministeriale n. 0246465 del 01/06/2022, entrambe le nuove tipologie di variazione progettuale - lettera a) e lettera b) - non sono considerate ai fini della determinazione del numero massimo di varianti stabilito al paragrafo 6.3 *Variazioni progettuali* del bando.

I modelli fac simile A e B allegati al presente atto, da utilizzare a seconda della tipologia di variante, sono conformi agli Allegati A e B approvati con decreto direttoriale n. 258544/2020.

Per quanto illustrato, i paragrafi 5.5.1 *Requisiti del soggetto proponente*, 5.1.2 *Requisiti del progetto*, 5.4.1 *Entità dell'aiuto*, 6.3 *Variazioni progettuali* e 6.3.1 *Presentazione delle domande di variazione progettuale* del bando di cui al DDPF 366/PSD del 11/10/2021 vengono integrati con le previsioni relative alle nuove tipologie di variazione progettuale - lettere a) e b).

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni esposte si propone l'adozione del presente decreto avente per oggetto: "Regolamento (UE) 1308/2013. DM n. 3893 del 04/04/2019 e smi. DGR n. 1186 del 11/10/2021. DDPF 366/PSD del 11/10/2021 - Bando regionale di attuazione della misura



*Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, campagna 2021/2022. Variazioni progettuali: adeguamento al DM 01/06/2022 n. 0246465 e al DD 08/06/2022 n. 0258544”.*

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento  
(*Silvana Paoloni*)

Documento informatico firmato digitalmente

#### ALLEGATI

- 1) Allegato A – Fac simile di richiesta variazione che riduce i costi totali del progetto (conforme ad Allegato A denominato “RICHIESTA VARIANTE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, DEL D.M. DEL 1° giugno 2022, N. 246465” al DM n. 246465/2022);
- 2) Allegato B – Fac simile di richiesta di variazione straordinaria che prevede la modifica di uno o più Paesi target (conforme ad Allegato B denominato “RICHIESTA VARIANTE DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, DEL D.M. DEL 1° GIUGNO 2022, N. 246465” al DM n. 246465/2022)

